

COMUNE DI OSTIGLIA

STATUTO

Delibera n. 29 del 12/5/2006.

ART. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Ostiglia è Ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione che cura gli interessi della comunità residente e presente sul suo territorio.
2. Le norme contemplate nel presente statuto troveranno attuazione negli appositi regolamenti.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune di Ostiglia ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) valorizzazione della persona secondo i principi dettati dalla Costituzione;
 - b) rispetto, difesa e libertà di esercizio di tutte le "culture" - religiose, etniche e sociali - che già esistono o che arriveranno sul territorio comunale;
 - c) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) valorizzazione del patrimonio storico-culturale;
 - f) valorizzazione e tutela delle zone dichiarate di interesse ambientale e delle risorse naturali;
 - g) valorizzazione di Ostiglia come polo di aggregazione sociale con riferimento al lavoro, alla cultura - sport - divertimento e tempo libero anche attraverso forme di cooperazione con altri Enti;
 - h) valorizzazione di Ostiglia come centro di servizi scolastici, di formazione professionale e di servizi alla collettività;
 - i) valorizzazione e potenziamento delle attività primarie, secondarie e terziarie in modo armonico, nel rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo;
 - l) adeguamento delle infrastrutture allo sviluppo del territorio;
 - m) efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, responsabilità.
 - n) ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promozione della cooperazione riconoscendo nei popoli e nelle culture la dimensione necessaria all'identità ed allo sviluppo della nostra comunità.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza la propria finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei propri programmi e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

3. Il Comune prima di assumere direttamente e disciplinare i servizi pubblici valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme associative, cooperative e societarie, previste dalla legge, al fine di conseguire economie gestionali, efficienza e qualità degli stessi.
4. Il Comune si impegna a motivare la scelta effettuata.

ART. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita: dal Capoluogo, dalla frazione di Correggioli, dalla zona industriale, dalle borgate Comuna Bellis, Comuna Santuario e Calandre, nonché dalla case sparse: Bastione San Michele, Ponte Molino, Agnella e Core.
2. Il Comune di Ostiglia si estende per kmq. 39,70 e confina a ovest con il Comune di Serravalle a Po, a nord con i Comuni di Gazzo Veronese, Casaleone e Cerea (VR), ad Est con il Comune di Melara (RO) ed a Sud, a metà del fiume Po, con i Comuni di Revere e Borgofranco sul Po.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel palazzo "Cavriani-Bonazzi" sito in Via Gnocchi Viani n.16.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi particolari, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 5

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad 'Albo Pretorio', per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: Comune di Ostiglia, nonché con lo stemma, concesso dal Capo del governo : Mussolini in data 28 Gennaio 1938, che è: Di rosso a tre ostie cariche del nome di Gesù con in punta i tre chiodi della Passione, circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali e Corona comitale.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Re d'Italia: Vittorio Emanuele III in data 7 Maggio 1942 :drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrale in argento.
3. L'uso di tali simboli è autorizzato dal Sindaco.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Compete agli organi elettivi la funzione di rappresentanza della collettività e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità definite dallo Statuto.
3. La legge e lo statuto attribuiscono le funzioni e definiscono i rapporti tra gli organi elettivi per realizzare una efficiente ed efficace azione di governo.

ART. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, della quale individua, interpreta e cura gli interessi generali.
2. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico - amministrativo e ne controlla l'attuazione.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 9

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del Conto Consuntivo e del bilancio preventivo.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco
 - b) per deliberazione della Giunta Municipale
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera o è pervenuta la richiesta.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso motivato di almeno 24 (ventiquattro) ore.
6. Il Consiglio Comunale in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, è convocato dal consigliere anziano.

ART. 11

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 12

Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale di voti.¹
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
4. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e irrevocabili dalla presentazione.

ART. 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa deliberativa sono disciplinati dal regolamento.
3. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti o con esso collegate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri tecnici, contabili e di legittimità.

ART. 14

Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono di norma costituiti da uno o più consiglieri eletti nella medesima lista, che designano il proprio capogruppo e ne comunicano al Sindaco il nominativo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio eletto.
2. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze del consiglio.
3. Il regolamento ne disciplina le relative attribuzioni e il funzionamento.

ART. 15

GIUNTA MUNICIPALE

Elezioni e prerogative

¹ La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal numero dei voti riportati nella lista cui appartiene, aumentata dei voti di preferenza (art.72 T.U. 1960, n.570). Il consigliere anziano viene individuato dal verbale del competente ufficio elettorale che ha effettuato la proclamazione degli eletti.

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre i casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 16

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 assessori.
2. Gli assessori potranno essere nominati tra cittadini non consiglieri non iscritti ad alcuna lista comunale, provinciale, regionale e nazionale, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di competenza tecnica e amministrativa, espressi nel documento programmatico.
3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 17

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dal regolamento.

ART. 18

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri ai quali dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva gli atti attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina commissioni giudicatrici dei concorsi e selezioni per il pubblico impiego;
 - g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni che abbiano ad oggetto beni mobili;
 - i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, ad approvare

transazioni che non abbiano ad oggetto beni immobili e a condizione che non impegnino i bilanci degli esercizi successivi;

- l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- n) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- q) riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulle eventuali integrazioni al medesimo.

ART. 19

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

ART. 20

Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 21

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
 - g) adotta le ordinanze ordinarie;
 - h) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, fatta salva la facoltà di delega;
 - i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune, previa delibera del competente organo collegiale.

ART. 22**Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi urgenti dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 23**Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più componenti della Giunta Municipale;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 24**Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento e viene indicato nel documento programmatico.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 25**Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il regolamento organico, nel rispetto del comma 1, disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione dei settori in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento disciplina, inoltre, l'attribuzione ai responsabili dei settori di responsabilità per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento e direzione tra il segretario comunale e gli stessi.

ART. 26**Il Segretario Comunale**

1. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e dirige lo svolgimento delle funzioni amministrative comunali e coordina e dirige l'attività dei responsabili di settore.
2. Oltre alle specifiche funzioni attribuite dalla legge e dal regolamento cura l'attuazione dei provvedimenti amministrativi, che per statuto, per regolamento, per atto amministrativo, non siano di competenza dei singoli responsabili di procedimento.
3. Il segretario è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, curando la verbalizzazione delle deliberazioni.
4. Nell'ambito dell'attività di coordinamento e di direzione, il segretario può emanare circolari e direttive, volte alla semplificazione, alla trasparenza, all'efficienza, all'efficacia dell'attività amministrativa.
5. Il segretario roga i contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente.
6. Qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge e le relative autorizzazioni, il segretario può svolgere la presidenza di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
7. Per il miglior coordinamento dell'attività amministrativa, il segretario può indire periodiche riunioni con i capi settore ed i dipendenti.

ART. 27**Il vice-segretario**

1. E' istituita la figura professionale del vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame per la nomina nel posto di vicesegretario devono essere uguali a quelle previste per il posto di segretario comunale di 1^a nomina.

ART.28**Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale**

1. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi; realizza tali obiettivi in modo coordinato, in base a criteri di economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.
3. Le unità organizzative, coordinate e dirette dal segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
4. I responsabili di settore svolgono attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore cui sono preposti.
5. Per il conseguimento di tali obiettivi, essi organizzano e utilizzano il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati.
6. I capi settore sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Essi ne rispondono al Segretario, al Sindaco e alla Giunta secondo le norme di legge.
7. Per garantire funzionalità ed efficienza l'amministrazione potrà ricorrere all'adozione di

sistemi di valutazione della produttività del lavoro, ad iniziative di formazione ed aggiornamento e alla mobilità interna del personale.

8. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e dell'attività degli uffici sono contestati secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.
9. Nell'ambito delle singole unità organizzative i capi settore, per i procedimenti relativi all'area di competenza, possono assegnare al personale del settore la gestione di singoli procedimenti, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

ART. 29

Progetti obiettivo

1. I responsabili di settore, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legge e dal regolamento, elaborano e propongono al segretario comunale e all'assessore competente, progetti obiettivo annuali o pluriennali, al fine di migliorare la produttività ed efficienza dei servizi.
2. A tal fine nei progetti dovranno essere individuate finalità specifiche, tempi e modi di realizzazione, risorse, carichi funzionali, compatibili con le disponibilità finanziarie e organizzative dell'amministrazione.
3. Gli obiettivi perseguiti devono inoltre conformarsi alle finalità dell'amministrazione, evidenziate nella relazione previsionale e programmatica.
4. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione ed gestione della struttura interna.

ART. 30

Forme associative e relazioni con il Comune

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa, che persegua finalità riconosciute di interesse locale e collettivo.
2. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune destina specifici fondi o altri apporti di natura patrimoniale, tecnico-professionale e organizzativa per le finalità di cui al comma 1', mediante previsione di apposito capitolo di bilancio, nell'osservanza del regolamento di cui all'art. 12 L. n. 241/90.

ART. 31

Promozione di organismi di partecipazione

1. Il Comune è impegnato a favorire e a promuovere organismi associativi, riconosciuti nei modi previsti dall'art. 31, come referenti per l'azione comunale: nelle frazioni; per l'integrazione e crescita "culturale" ed assistenza agli stranieri; per forme di aggregazioni giovanili, con particolare riguardo alla difesa e tutela delle minoranze bisognose portatrici di handicap, tossicodipendenze o altre; per l'affermazione delle "pari dignità" delle donne; per l'aggregazione, valorizzazione, utilizzo delle esperienze degli anziani, con particolare riguardo a forme di assistenza ai bisognosi nell'ambito familiare; per le politiche ambientali e per l'assetto in modo integrato del territorio; per la tutela dei consumatori; per la promozione di attività culturali e di tempo libero; per altri settori dell'attività del Comune.
2. Questi organismi costituiscono referente diretto degli organi istituzionali per proposte, pareri, segnalazioni, controllo sulle modalità di funzionamento dei servizi.

ART. 32

Consulta dell'associazionismo e volontariato

1. Il Comune prevede la istituzione della Consulta del volontariato, espressione delle

associazioni varie e anche delle singole persone, quale organo di informazione, partecipazione e controllo dell'azione comunale nelle materie in cui operano le istanze del volontariato.

2. La consulta del volontariato formula proposte ed esprime parere sui programmi e progetti dell'amministrazione o delle istituzioni, nelle materie in cui operano le istanze di volontariato. Le motivazioni degli atti di approvazione dei programmi e progetti fanno riferimento ai pareri espressi.

ART. 33

Diritti di informazione delle associazioni

1. Senza pregiudizio del diritto di accesso all'informazione riconosciuto in generale a tutti i cittadini, alle associazioni debitamente iscritte nel registro vengono riconosciuti i seguenti diritti:
 - a) ricevere nella propria sede sociale o presso lo stesso municipio copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali municipali, relativi a questioni attinenti agli obiettivi propri dell'associazione. Analogamente su presentazione di apposita richiesta verranno rilasciate copie degli atti e delle deliberazioni che riguardano la stessa materia;
 - b) ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso municipio, le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal Comune, così come tutte le informazioni divulgate, sempre che siano di interesse per l'associazione, in relazione alle finalità perseguite;

ART. 34

Partecipazione delle associazioni ai procedimenti amministrativi a contenuto generale

1. Fatta salva la partecipazione a singoli procedimenti amministrativi delle forme associative dei cittadini, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, il Comune favorisce nella forma più ampia la partecipazione delle associazioni e degli organismi appositamente costituiti alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale.
2. L'amministrazione può chiedere pareri alle entità associative o agli organismi appositamente costituiti, oppure avviare forme di consultazione formale ed informale assicurando idonea pubblicità all'attività preparatoria.

ART. 35

Diritto di presentare proposte ed interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni e gli eventuali organismi di partecipazione, a mezzo del proprio rappresentante, hanno il diritto di:
 - a) presentare proposte di atti e provvedimenti di rilevanza generale, e richiesta di modifica degli stessi;
 - b) presentare interrogazioni al Sindaco ed al consiglio Comunale, nonché istanze, petizioni e proposte tese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e per sollecitare interessamento alle problematiche del paese;
2. Deve essere fornita risposta entro 45 giorni dalla richiesta, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 36

Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

1. In conformità con quanto previsto dalla legge, l'Amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme, con la

modalità che verranno indicate nel regolamento.

ART. 37

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. I cittadini, singoli o associati, purchè abbiano un interesse giuridicamente tutelato, hanno diritto all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del sindaco.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di fotocoproduzione, stabilito dalla giunta comunale, salvo i casi in cui non venga richiesta copia conforme all'originale, nel qual caso si applicheranno le vigenti norme sul bollo.
3. Il regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso, con modalità tali da assicurare la tempestività dell'esercizio del diritto medesimo, compatibilmente con le esigenze degli uffici e la struttura organizzativa.
4. Tutti i cittadini che ne facciano richiesta scritta, hanno diritto di prendere visione o di ottenere copia di atti relativi ai dati e agli elementi conoscitivi relativi all'inquinamento chimico, fisico, biologico e radioattivo di terra, acqua e aria, alimenti e bevande nonché gli atti relativi ai dati delle aziende a rilevante potenziale di rischio per la salute ed incolumità pubblica.

ART.38

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare, con le modalità previste nell'apposito regolamento, la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini elencate nel regolamento di cui sopra, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse, nonché del Consiglio di Frazione relativamente a proposte di competenza della frazione medesima, o che interessino esclusivamente la popolazione e il territorio della stessa frazione.
2. Il Comune favorisce e promuove l'istituzione di consulte.
3. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché di sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni sportive, culturali a carattere sociale.

ART. 39

Referendum

1. L'Amministrazione comunale riconosce il referendum consultivo come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Il Sindaco indice il referendum, secondo le modalità stabilite dal regolamento, quando lo richieda un numero minimo di elettori pari al 15% degli iscritti nelle liste elettorali comunali, o da due terzi dei consiglieri comunali.
3. Formano oggetto di referendum tutte le materie di interesse generale e di esclusiva competenza locale. Non è ammesso il referendum in materia di tributi, tariffe e bilancio o relativamente a provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali e quesiti la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazioni e della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

4. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e sinteticità.
5. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e la conseguente indizione del referendum è istituita un'apposita commissione consiliare, formata dal pretore del mandamento, che la presiede, dal difensore civico, dal segretario comunale, dai capigruppo ed eventualmente integrata da esperti, che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte, autenticate nei modi di legge, e decidere sull'ammissibilità del referendum entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste stesse.
6. Le motivazioni, in caso di inammissibilità, devono essere rese pubbliche dal Comune entro 6 (sei) mesi.
7. Non può essere proposto referendum una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto, nè nei sei mesi precedenti la scadenza naturale dell'Amministrazione Comunale.
8. Non potrà tenersi più di una consultazione referendaria annuale, me è consentita la pluralità di quesiti referendari per ogni consultazione.
9. L'Amministrazione ha l'obbligo di istituire nel bilancio di previsione un apposito capitolo per referendum. L'indizione del referendum è subordinata all'attestazione della copertura finanziari della spesa necessaria per svolgere la consultazione.
10. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del risultato, il consiglio comunale verrà convocato per la presa d'atto e per la proclamazione del risultato.
11. L'organo competente dovrà deliberare in merito all'argomento oggetto di referendum entro 30 giorni dalla presa d'atto del consiglio.
12. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
13. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno).

ART. 40

Difensore Civico

1. Viene istituito il Difensore Civico, quale garante del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
2. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi e disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico tutela i cittadini contro i comportamenti attivi o omissivi dell'amministrazione ed opera per rimuovere gli elementi che ostacolano il regolare svolgimento delle pratiche.
4. L'attivazione del difensore civico, oltre che dal Sindaco e dai consiglieri, è rimessa all'iniziativa della singola persona che sia entrata in rapporto con l'amministrazione.

ART. 41

Ordinamento dei servizi locali

Principi generali in materia di servizi pubblici locali

Finalità

1. Il Comune promuove nei confronti di tutti i cittadini la fruizione dei servizi.
2. L'organizzazione e la gestione dei servizi, coordinati con la programmazione regionale e con gli interventi di altri enti, perseguono la valorizzazione degli individui, delle famiglie e dei gruppi.
3. Il Comune, nella organizzazione e gestione del sistema dei servizi, nell'ambito dei singoli settori e nel complesso, deve operare secondo la logica della produttività sociale, dell'efficacia, dell'efficienza.
4. Il Comune promuove ed adotta, per una crescita equilibrata della comunità e per la valorizzazione piena delle sue potenzialità, forme di collaborazione con privati, associazioni ed istituzioni.

ART. 42

Modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge (in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, istituzioni, società per azioni a prevalente capitale pubblico locale) favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

ART. 43

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 44

Aziende speciali

1. L'Ente Locale singolo o associato, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e sociale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da regolamenti interni approvati, dal consiglio di amministrazione dell'azienda.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati e revocati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed esperienze di amministrazione e requisiti di professionalità.

ART. 45

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto.
2. La deliberazione di costituzione deve essere preceduta da un piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
3. Il regolamento:
 - a) disciplina l'organizzazione e l'attività dell'istituzione;
 - b) determina la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali;
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

ART. 46

Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni

1. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati e revocati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed esperienze di amministrazione e requisiti di professionalità. Viene garantita la rappresentanza delle categorie destinatarie dei servizi sociali interessati nelle forme previste dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

ART. 47

Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 48

Il Direttore

1. Il direttore dell'Istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

ART. 49

Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati o revocati dal consiglio comunale, a votazione segreta e a maggioranza di 2/3 dei componenti, sulla base di un documento che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e la lista comprendente i nominativi di tutti i candidati.
2. Il presidente, i singoli componenti e l'intero consiglio possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco, con votazione segreta e a maggioranza di 2/3 dei componenti del consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 50

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

ART. 51

Regolamento

1. Con norma regolamentare verranno disciplinati i profili operativi della partecipazione e rappresentanza dell'Ente nelle strutture societarie ed associative previste nel presente capo.
2. In particolare si dovranno stabilire i criteri per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, in base alla natura ed alla rilevanza dei medesimi, alla convenienza economica e funzionale, alla comparazione degli interessi.

ART. 52

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

ART. 53

Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

ART. 54

Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
2. La giunta comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al consiglio comunale.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione delle norme statutarie ed associative devono essere conformi a una precedente deliberazione del consiglio.

ART. 54-Bis (*)

1. *Per gli effetti di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 267 del 2000, è facoltà dei competenti organi comunali di designare il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali quali amministratori di Enti, aziende o società a partecipazione comunale, o comunque sottoposte a vigilanza e a contribuzione del Comune.*

FORME COLLABORATIVE

ART. 55

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 56

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento dell'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 57

Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 57, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando gli enti locali intendono gestire una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 58

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 56 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 59

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti, anche tenendo presente la programmazione comunale ed a mezzo di appositi piani finanziari;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto.

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 60

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono : il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, i criteri per la

loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione è corredato dagli atti prescritti e deliberato dal consiglio comunale osservando i principi dell'universalità, dell'integralità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 61

Controllo economico della gestione

1. Il controllo economico è svolto dal collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. Il bilancio del Comune può essere strutturato anche secondo forme tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

ART. 62

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti collabora col Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio dei revisori.

ART. 63

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti con riferimento anche al bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o di investimento incluso nel piano con gli opportuni dati illustrativi.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

ART. 64

La gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di

tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono essere concessi in comodato od uso gratuito. In caso di concessione deve essere stipulata apposita convenzione.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale, qualora lo richiedano esigenze dell'ente.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica o mediante procedura concorsuale. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
6. Esclusi i casi di asta pubblica, è fatto divieto ai dipendenti ed amministratori di acquistare, anche per interposta persona, beni patrimoniali disponibili.

REGOLAMENTI E REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 65

I regolamenti

1. I regolamenti di cui al presente statuto e previsti dalla Legge n. 142/1990 verranno approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto. Con norma regolamentare verranno inoltre disciplinate quelle materie abrogate espressamente dalla Legge n. 142 e non costituenti contenuto obbligatorio dello statuto.
2. I regolamenti entrano in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio che dovrà avere inizio dopo l'esecutività della delibera di approvazione del regolamento medesimo.
3. Il regolamento di contabilità e il regolamento dei contratti previsti dalla legge n. 142 entrano in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione dello statuto.
4. Nel periodo di transizione, in attesa di approvazione dei regolamenti di cui al presente statuto, si applicheranno per quanto compatibili i principi contenuti nello statuto medesimo e nell'ordinamento generale.

ART. 66

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3° e 4° della Legge 8.6.90, n. 142.
2. Per fornire chiarimenti sull'interpretazione, esaminare modifiche e variazioni del presente statuto è istituita la commissione permanente sullo statuto composta dai capigruppo consiliari e presieduta dal Sindaco, con l'assistenza tecnica del Segretario Comunale.
3. Nessuna deliberazione di revisione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica.
4. La proposta di revisione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.
5. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono derogabili nel caso in cui debbano essere recepiti adeguamenti o revisioni sulla base di norme imperative.

ART. 67

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.